

Prot. n° 1053
Data - 8 FEB 2017
Ord. I Class. 15 POS. 4


CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

VERBALE DI STIPULA

Il giorno 8 febbraio 2017, alle ore 10,00, presso l'ufficio di direzione viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini".

PARTE PUBBLICA


- Direttore, M° Ludovico Bramanti
- Direttore Amministrativo, Dott.ssa Marilena Castellaneta


M. Castellaneta

PARTE SINDACALE


RSU

- Prof. Antonio Calosci (UNAMS)
- Prof. Gustavo Bruni (UNAMS)
- Sig.ra Marina Arduini (FLC-CGIL)


Marina Arduini

SINDACATI

- Prof.ssa Maria Luisa Baldassari (in rappresentanza CGIL-SNUR)
- Sig.ra Tuscia Sonzini (in rappresentanza FLC-CGIL)
- Prof. Marco Salvarani (in rappresentanza SNAL-CONFESAL)


M. L. Baldassari

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
A.A. 2016/2017

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, amministrativo e tecnico - sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato - in servizio presso l'Istituzione di Alta Cultura Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" di Pesaro.
2. Il presente contratto regola i criteri generali per l'organizzazione del lavoro del personale docente, amministrativo e tecnico.
3. Esso non prevede l'individuazione nominale del personale amministrativo e tecnico né la distribuzione delle mansioni che rimangono attribuzione propria dell'Amministrazione.
4. Gli effetti decorrono dall'inizio dell'anno accademico 2016/2017, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali, qualora incompatibili.
5. Il presente contratto conserverà validità fino alla sottoscrizione di nuovi accordi integrativi in materia. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o per accordo tra le parti.
6. Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal CCNL del 16 febbraio 2005 e dalle integrazioni del CCNL del 4 agosto 2010, dal CCNI del 12 luglio 2011 e dal D. Lgs. n. 165/2001.
7. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali.
8. Il Direttore dispone l'affissione di copia integrale del presente contratto all'albo del Conservatorio.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

CAPO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione accademica, senza oneri per l'Istituto.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Direttore

1. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno accademico, la RSU comunica al Direttore le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
2. Il Direttore indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi di norma con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di richiedere di incontrare il Direttore e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere c, d, e, f, g, h, i ed m del CCNL del 16 febbraio 2005.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri di gestione. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituto. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, 3° comma, del D. Lgs. n.165/2001.

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di organizzazione della didattica, della ricerca, della produzione artistica e di determinazione degli organici;
 - b. piano delle risorse complessive per il trattamento accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri generali per l'utilizzazione del personale docente nelle attività relative: alla didattica, alla ricerca ed alla produzione artistica;
 - d. criteri generali per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento ed il diritto allo studio (TA);
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione accademica o dall'Amministrazione accademica periferica con altri enti e istituzioni a livello nazionale ed internazionale;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.

L'informazione preventiva viene fornita, alla parte sindacale, nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione, ove possibile, almeno cinque giorni prima di ogni incontro.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'S', a signature, a signature in red ink, 'MB', a signature, and 'me 3' with a large 'B' to the right.

Art. 7 – Informazione successiva

1. L'informazione è successiva relativamente al personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto con gli obiettivi raggiunti. Viene fornita come prevista dal Contratto Collettivo Nazionale vigente.

Art. 8 - Esame congiunto

1. Ciascuno dei soggetti di parte sindacale ricevuta l'informazione preventiva può chiedere - entro cinque giorni dal ricevimento delle comunicazioni - un esame congiunto sulle materie oggetto di sola informazione.
2. L'Amministrazione informa gli altri soggetti e procede, entro sette giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro concordato tra le parti.
3. In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 10 giorni.
4. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Gli incontri possono concludersi con un'intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale da cui risultino le diverse posizioni.

Art. 9 - Contrattazione

1. Gli incontri sono sempre formalmente convocati dall'Amministrazione. Per l'apertura della contrattazione l'Amministrazione convoca i soggetti sindacali.
2. All'avvio di ciascuna contrattazione le parti comunicano la composizione delle proprie delegazioni trattanti. La parte pubblica dopo la firma del contratto ne cura la diffusione e l'affissione all'albo d'istituto portandolo a conoscenza di tutti gli operatori accademici.

Art. 10 - Tempi della trattativa


1. Le piattaforme, limitatamente alla parte economica, per la contrattazione integrativa sono presentate almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto che si intende rinnovare o della data fissata per l'apertura del confronto.
2. Ad ogni prima convocazione relativa ad un determinato argomento, l'Amministrazione invierà formale comunicazione alle OO.SS.; delle riunioni successive relative allo stesso tema darà comunicazione solo agli assenti.
3. Le riunioni successive, ove necessarie, sono stabilite consensualmente di volta in volta al termine di ogni incontro.

Art. 11 - Tentativo di conciliazione

1. In caso di controversie tra la parte pubblica e la RSU si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione.
2. Tale procedura di raffreddamento si deve necessariamente concludere entro 15 giorni dall'insorgere della controversia.

Art. 12 - Albo sindacale RSU e organizzazioni sindacali

1. La RSU e le singole OO.SS. hanno diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell'istituzione accademica, per affiggere materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e di lavoro.
2. Le bacheche sono allestite, in via permanente, in luogo accessibile, visibile, non marginale e di normale transito da parte del personale in servizio. Su richiesta delle OO.SS. sarà possibile predisporre anche una bacheca elettronica sul sito dell'istituzione.

 4 ^{WB}

3. La RSU ed il sindacato sono direttamente responsabili del materiale che affiggono all'albo, motivo per cui non necessita, ai fini della pubblicazione, una preventiva autorizzazione della amministrazione, ma la sigla di chi lo affigge che ne assume così la responsabilità legale.

Art. 13 - Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle OO.SS.

1. Le strutture sindacali possono inviare - alla RSU, al proprio rappresentante, all'albo sindacale - comunicazioni e materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica.
2. Per motivi di carattere sindacale alla RSU e alle OO.SS. è consentito di comunicare con il personale durante l'orario di servizio compatibilmente con gli impegni di lavoro.

Art. 14 - Delegati sindacali

1. I delegati sindacali sono i rappresentanti di un sindacato dei lavoratori presso l'Istituto; questi, per essere riconosciuti tali devono essere formalmente accreditati dal segretario dell'organizzazione sindacale.

Art. 15 - Accesso agli atti

1. La RSU e le segreterie delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti dell'Istituzione su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva, previa formale richiesta al Direttore. Quest'ultimo, verificata la legittimità della richiesta, adempie entro 7 giorni dalla richiesta.

Art. 16 - Assemblea in orario di lavoro

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Direttore con almeno cinque giorni di anticipo.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di soggetti esterni all'Istituto.
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione da parte del personale docente comporta l'obbligo di informare personalmente i propri studenti. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nell'aula o nel settore di competenza.
5. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale TA va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché la presenza almeno di un coadiutore per reparto e di una unità di personale amministrativo in qualità di addetti ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore amministrativo tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 17 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno accademico, dal Direttore che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU con obbligo di preventiva comunicazione al Direttore con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials and signatures on the right, including 'me⁵' and 'WB'.

comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata al Direttore di norma tre giorni prima dall'organizzazione sindacale.

Art. 18 - Prestazioni indispensabili in caso di sciopero

1. Considerato che l'Alta Formazione non costituisce di per sé servizio pubblico essenziale, le parti convengono, in conformità all'art. 1 della L. n. 146/1990, secondo comma, lett. d), ed alla nota sui servizi minimi essenziali, sottoscritta tra ARAN e OO.SS. il 02.08.2001, di definire servizi pubblici essenziali lo svolgimento di attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione di esami conclusivi dei cicli di studio (art.1, L. n.341/1990).
2. Per garantire le prestazioni di cui sopra si ritiene indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: 2 assistenti amministrativi e 4 coadiutori.
3. L'individuazione del personale da inserire nei contingenti spetta al Direttore Amministrativo, d'intesa con il Direttore.
4. I nominativi del personale, inserito nei contingenti e tenuto al servizio essenziale, saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Gli stessi in caso di adesione allo sciopero dovranno farsi carico di individuare un collega in sostituzione.


CAPO III – CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 19 – Attività di produzione e ricerca

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, 1° comma, del CCNL-AFAM 4 agosto 2010 (quadriennio normativo 2006/2009, biennio economico 2006/2007), il quale prevede che "L'impegno di lavoro del personale docente per attività didattica frontale e per altre attività connesse alla funzione docente (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e ricerca), in correlazione con i nuovi ordinamenti didattici e con la programmazione presso ciascuna Istituzione, è ridefinito in modo uniforme, a parità di prestazioni lavorative complessivamente erogate, in 324 ore annue. Alla didattica frontale sono dedicate non meno di 250 ore complessive a cui si aggiungono, fino a concorrenza del debito orario complessivo, le eventuali ulteriori ore necessarie, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici e della programmazione presso ciascuna Istituzione", i sottoscrittori del presente contratto si impegnano, nella prossima seduta utile, ad individuare criteri e principi utili ai fini della determinazione delle attività di produzione e ricerca dei docenti relativamente alle suddette attività connesse alla funzione docente. Tali determinazioni costituiranno un'integrazione del presente contratto e troveranno la loro applicazione da subito nel corrente anno accademico.

Art. 20 – Attività aggiuntive e attività didattiche

1. Ai sensi dell'art. 4 del CCNI del 12 luglio 2011 possono essere affidate funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica, nonché attività di rilevanza esterna, comunque connesse con il funzionamento dell'Istituzione, a seguito della comunicazione del fondo d'Istituto; saranno previste in una integrazione alla presente contrattazione, specifiche indennità complessive, per un importo annuo non superiore a € 8.500,00 pro-capite.
2. Incarichi di docenza ai professori relativi ai corsi di vecchio e nuovo ordinamento riconducibili alla titolarità posseduta; in conformità all'art. 21, 3° comma, del CCNL-AFAM del 16.02.2005, tutti gli incarichi relativi ai corsi di vecchio e nuovo ordinamento sono assegnati a professori interni al Conservatorio, nel pieno rispetto delle titolarità possedute.
3. Incarichi aggiuntivi di docenza nei corsi integrativi/facoltativi (art. 23, del CCNL del 16/02/2005). In conformità al 1° comma, del citato art. 23, del CCNL del 16.02.2005, relativamente ai moduli e/o corsi non previsti in organico i Dipartimenti, costituiti ai sensi



dell'art. 5 del D.P.R. n. 212/2005, affidano gli incarichi, su materia non riconducibile alle competenze afferenti alla titolarità, ai docenti interni che ne fanno richiesta, secondo i seguenti criteri:

- a) pregressa esperienza maturata in sede di corsi liberi;
- b) idoneità in precedenti selezioni pubbliche;
- c) presentazione di curriculum attestante specifica esperienza maturata nel settore per il quale si richiede l'insegnamento.

Art. 21 – Criteri generali relativi all'assegnazione degli incarichi ai professori d'Orchestra

1. La formazione degli studenti è il compito principale del Conservatorio, pertanto prioritariamente i ruoli più importanti in orchestra verranno assegnati agli studenti; inoltre si stabilisce quanto segue (art. 23, primo comma, del CCNL-AFAM):
2. i Dipartimenti (o i Consigli di disciplina) individuano i docenti che propongono la propria disponibilità e operano la turnazione fra questi. Qualora vi siano più richieste per uno stesso ruolo danno la precedenza al professore titolare di disciplina di strumento, solo nel caso in cui siano presenti propri studenti.

CAPO IV – PERSONALE NON DOCENTE

Art. 22 - Attività aggiuntive

1. Sono considerate attività aggiuntive, da retribuirsi con il Fondo d'Istituto, le prestazioni di lavoro effettuate dal personale amministrativo e tecnico, non necessariamente oltre l'orario di servizio, richiedenti maggior impegno professionale. Sono individuate dal Direttore Amministrativo e sono finalizzate ad una maggiore efficienza del servizio e ad una migliore fruibilità dello stesso da parte dell'utenza. Comportano l'assunzione di responsabilità ulteriore e/o si concretizzano nello svolgimento di compiti, di particolare responsabilità, rischio o disagio, finalizzati alla realizzazione di attività accademiche.
2. Il Direttore Amministrativo predispone il piano delle attività del personale amministrativo e tecnico ed attribuisce i relativi incarichi. Provvede a disporre sia la previsione di spesa che la successiva liquidazione.

Art. 23 - Criteri generali relativi all'assegnazione degli incarichi aggiuntivi e delle mansioni

1. Il Direttore Amministrativo attribuirà gli incarichi aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri:
 - a. effettivo possesso di professionalità e capacità necessarie per lo svolgimento delle diverse attività dimostrate;
 - b. disponibilità e preferenze manifestate da ciascuna unità di personale.

Art. 24 - Utilizzo del personale fuori dell'orario d'obbligo

1. La prestazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo è effettuata in base al criterio della rotazione.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Direttore Amministrativo, in relazione a precise esigenze di servizio.
3. Ogni dipendente dell'Istituzione riceve per le attività e/o incarichi aggiuntivi regolare lettera d'incarico.



**CAPO V – MODALITÀ RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL
PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO**

Art. 25 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro del personale amministrativo e tecnico dell'Istituto è funzionale al miglioramento ed alla qualificazione dei servizi offerti all'utenza ed alle esigenze del territorio.
2. L'orario di lavoro del personale assistente e coadiutore, non soggetto a turnazione, si articola in 36 ore settimanali.
3. L'orario di lavoro del personale coadiutore, soggetto a turni articolati anche su scala plurisettimanale, si articola in 35 ore settimanali. Nei periodi in cui detto personale effettuerà, invece, turno unico l'orario si articolerà in 36 ore settimanali. I periodi in cui si effettua il turno unico sono:
 - a) periodo estivo, dopo la conclusione della sessione estiva di esami (fine luglio- fine agosto);
 - b) giornate di sospensione delle attività didattiche, durante le festività natalizie e pasquali.
4. L'orario di lavoro non deve essere inferiore alle 3 ore di servizio giornaliero, né superiore alle 9 ore.
5. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.
6. L'orario di lavoro ordinario giornaliero del personale assistente è così articolato:
 - 36 ore settimanali, su 6 giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, per il personale dell'ufficio economato, e per il personale dell'ufficio di segreteria, nei soli periodi di turnazione unica;
 - 36 ore settimanali, su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, per il solo personale assistente dell'ufficio di segreteria il cui orario sarà così articolato:
 - A) una unità, in part-time (30 ore), dal lunedì al venerdì, orario: 8,00-14,00;
 - B) quattro unità: - nel periodo di turnazione unica (per sospensione attività didattica) orario: 8-14; - nei restanti periodi: 8,00 – 14,00, dal lunedì al venerdì, oltre a due rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì): 14.30 – 17.30;
 - C) una unità: - nel periodo di turnazione unica (per sospensione attività didattica) orario: 8-14; - nei restanti periodi: orario 8,00 - 15.12.L'orario degli assistenti dell'ufficio economato sarà così articolato:
 - A) una unità: 8 – 14, dal lunedì al sabato;
 - B) una unità, in part-time (30 ore): 8,00 – 14,00, dal lunedì al venerdì;
 - C) una unità, in part-time (30 ore): 8,00 – 13,00, dal lunedì al sabato.L'orario del collaboratore di biblioteca, concordato con il Direttore Amministrativo, tiene conto degli orari di apertura al pubblico della biblioteca ed è così articolato:
 - lunedì – mercoledì: 14,00 -20,00;
 - martedì-giovedì-venerdì-sabato: 8,00 – 14,00.Qualora le esigenze istituzionali lo richiedessero, e su preventiva richiesta e autorizzazione da parte della Direzione Amministrativa, le turnazioni del personale amministrativo potranno subire delle variazioni.
7. Tutto il servizio svolto prima o dopo gli orari suddetti si considera straordinario solo se richiesto e autorizzato dal Direttore Amministrativo.
8. Se il dipendente presta attività autorizzata, oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione (compenso accessorio) e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo.

Art. 26 – Orario di apertura dell'istituto

1. Il Conservatorio nel periodo in cui si svolgono le attività didattiche osserverà il seguente orario:

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in various colors (black, red, blue). From left to right, there is a black signature, a blue signature, a red signature, a blue signature, a black signature, a red signature, and a blue signature. A small number '8' is written above the red signature on the right.

- dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
2. L'ufficio di Segreteria sarà aperto al pubblico nei seguenti orari:
 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, oltre due pomeriggi (lunedì e mercoledì) dalle ore 15 alle ore 17, fino al 31 ottobre 2017;
 - dal lunedì al sabato, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nei periodi di sospensione dell'attività didattica e di turnazione unica.
 3. Il Conservatorio nel periodo di:
 - a) sospensione dell'attività didattica, deliberata dal C.A., ed in assenza di esami, osserverà l'orario: 8,00 – 14,00.
 - b) sospensione dell'attività didattica, ma con sessioni d'esame, osserverà l'orario: 8,00 – 20,00.

Art. 27 - Orario delle lezioni

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 8.10 alle ore 19.40, secondo il calendario comunicato dalla Direzione.

Art. 28 - Turnazione

Al fine di articolare l'orario di servizio nel modo più funzionale possibile, in relazione all'orario di apertura continuativa dell'Istituto, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza, si conviene che:

- a. l'orario per i coadiutori sia articolato in due fasce orarie, con il principio della rotazione settimanale:

A) Turnazione antimeridiana : **7.30 – 13.30 (portieri) 8.00 – 14.00;**

B) Turnazione pomeridiana: **14.00 – 20.00.**

Per il coadiutore, adibito al servizio di biblioteca, si applicherà la turnazione antimeridiana (8.00 – 14.00) ad eccezione del mercoledì, in cui l'orario sarà articolato dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

Art. 29 - Riduzione a 35 ore settimanali

1. In applicazione dell'art 38 del C.C.N.L. – A.F.A.M. 16.02.2005 ai soli coadiutori che effettuano la turnazione (prestazione lavorativa variabile temporaneamente nell'arco delle varie settimane), si applica il regime delle 35 ore settimanali (limitatamente al personale che presta servizio una settimana al mattino e alternativamente una settimana al pomeriggio).
2. In relazione all'applicazione della riduzione a 35 ore settimanali, tenuto conto che ci sono alcune settimane nelle quali la turnazione è unica (periodo estivo, natalizio e pasquale), al personale coadiutore, addetto alla doppia turnazione, sono assegnate 36 ore totali di riduzione dell'orario di servizio, di cui 18 ore da recuperarsi con 3 giornate di ferie e le restanti 18 ore da consumarsi in coincidenza dei giorni di chiusura dell'Istituto e per permessi di uscite anticipate o, solo per i portieri, nella turnazione pomeridiana, mediante entrate posticipate.
3. Il coadiutore addetto ai servizi bibliotecari avrà diritto a n. 1 giornata di ferie e n. 6 ore da utilizzare per permessi di uscita anticipata, in conseguenza del suo orario di servizio nella giornata del mercoledì.

Art. 30 - Orario flessibile

1. Al personale amministrativo e tecnico, compatibilmente con le esigenze di servizio, è consentito effettuare l'orario flessibile, consistente nel posticipare o anticipare l'orario di inizio del lavoro, che, per i coadiutori, in particolare dovrà avvenire in modo da garantire quella "continuità" di prestazioni ed adempimenti (es. vigilanza e custodia) da assicurare per l'intero arco di 12 ore di apertura dell'Istituto.

2. Il recupero se non effettuato (o non potuto effettuare) nella stessa giornata dovrà, obbligatoriamente, avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato.
3. Il Direttore Amministrativo e il Direttore di ragioneria, per esigenze organizzative e di verifica dell'efficienza ed efficacia dei servizi, potranno effettuare orario flessibile nel rispetto delle 36 ore settimanali.

Art. 31 - Assegnazione ai reparti

1. Il Direttore Amministrativo, in relazione alla realizzazione delle attività accademiche stabilite dal Consiglio Accademico ed in conformità quindi al relativo piano, assegna il personale tecnico ai reparti, in base alle esigenze di servizio assicurando un numero di addetti che tenga conto delle unità in organico e delle esigenze dei diversi settori; distribuendo equamente gli spazi interni ed esterni da pulire e da vigilare; attribuendo contestualmente una responsabilità comune per grandi spazi (es. per piano); assicurando continuità in quei reparti ove l'acquisizione di pregressa esperienza diventa indispensabile per una maggiore fluidità del servizio (comunicazioni chiare e precise all'utenza, acquisita padronanza nell'uso delle apparecchiature per il servizio di fotocopie e fax, ecc.).
2. In subordine, fatte salve le necessità d'ufficio, l'assegnazione potrà tenere conto di eventuali richieste scritte da parte del personale interessato.

Art. 32 - Ferie, permessi, ritardi e straordinari

1. Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento del periodo individuale di ferie del personale tecnico-amministrativo (non inferiore ai giorni previsti dal C.C.N.L. vigente -15 giorni continuativi), si procede alla redazione di un apposito piano ferie. Le ferie sono programmate, di norma, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.
2. Per esigenze di servizio, le parti convengono che le ferie estive possano essere godute nel periodo compreso tra il 15 luglio - 28 agosto. La fruizione delle ferie sarà limitata invece nel periodo antecedente al 15 luglio o nei mesi di settembre e febbraio, in concomitanza delle sessioni degli esami accademici. Entro il 15 giugno di ogni anno il personale T.A. presenta la richiesta di ferie estive ed il Direttore Amministrativo predispose il piano ferie entro la fine di giugno.
3. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche e per tutte le altre tipologie di assenza a domanda (ferie frazionate, permessi brevi, festività soppresse) la richiesta dovrà giungere al Direttore Amministrativo con almeno 3 giorni di anticipo, salvo casi di comprovati e gravi motivi di urgenza, ma non prima di 20 giorni dalla data richiesta. Il Direttore amministrativo decide di concedere le ferie tenuto conto delle esigenze di servizio dell'istituzione.
4. Le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario di servizio, che devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Direttore Amministrativo in relazione a precise esigenze di servizio, vengono retribuite ai sensi dell'art. 6 del CCNI del 12 luglio 2011.
5. I permessi di uscita non superiori alla metà dell'orario individuale giornaliero, motivati e richiesti per iscritto, salvo motivi imprevedibili e improvvisi, sono presentati al Direttore Amministrativo o al Direttore, all'inizio del turno di servizio e sono concessi in relazione alle esigenze di servizio, secondo l'ordine di arrivo della richiesta.
6. Il dipendente, tenuto a recuperare le ore di lavoro non effettuate per ritardi e/o permessi, potrà portarle in detrazione dalle prestazioni eccedenti, o in mancanza, dovrà obbligatoriamente effettuarle entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, per frazioni non inferiori a 15 minuti, e previa comunicazione all'ufficio competente. Mensilmente sarà fornito a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o le eventuali prestazioni eccedenti effettuate.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in various colors (black, red, blue). From left to right, there is a black signature, a blue signature, a red signature, a blue signature, a black signature, a black signature, and a black signature with the number '10' written below it. To the far right, there are additional initials 'WB'.

In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, e qualora non sia possibile la compensazione con ore eccedenti, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione, secondo quanto previsto dall'art. 37, 2° comma, del CCNL 16.02.2005.

7. Non è possibile usufruire delle 18 ore di permesso nel periodo dei saggi finali e degli esami; in casi particolari possono usufruirne, massimo una unità per reparto, nei giorni feriali, e due unità nel giorno di sabato, sempre nell'ultima ora delle due turnazioni.

CAPO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 33 – Buoni pasto

1. Tenuto conto delle difficoltà tecniche, derivanti dalla gestione del Fondo d'Istituto con la piattaforma del Cedolino Unico, legate all'attribuzione del buono pasto al personale dipendente che effettua orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore con la relativa pausa, il corrispettivo economico della mancata assegnazione del buono pasto costituirà una maggiorazione all'entità dell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi.

Art. 34 - Tariffe orarie

1. Le tariffe orarie lorde per il corrente anno accademico 2016/2017 per prestazioni aggiuntive oltre l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 6 del CCNI del 12 luglio 2011, per il personale amministrativo e tecnico, sono le seguenti:
 - a. Coadiutori € 16,00;
 - b. Assistenti € 18,00;
 - c. Collaboratori € 19,00.
2. Nel caso di orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) e/o festivo sarà applicata una maggiorazione di € 6,00 per ciascuna tariffa suindicata.

Art.35 – Risorse


1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del trattamento accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione annualmente stabiliti dal MIUR-AFAM;
 - b. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione a seguito di accordi, convenzioni od altro.

Art. 36 - Finalizzazione delle risorse del Fondo di Istituto

1. Coerentemente con le previsioni di legge il Fondo di Istituto ed ogni altra risorsa pervenuta a qualsiasi titolo nella disponibilità del Conservatorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione, riconoscendo l'impegno individuale ed i risultati conseguiti.

Art. 37 – Criteri per la suddivisione del Fondo di Istituto

1. Il totale complessivo delle risorse finanziarie utilizzabili viene stimato – tenendo conto dell'assegnazione dello scorso anno - per un importo di € 234.040,00 (lordo dipendente), facendo riferimento a quanto assegnato nel precedente anno.
2. Della suddetta somma è parte integrante la quota parte dell'Indennità di Amministrazione per il Direttore Amministrativo (EP2) e per il Direttore di Ragioneria (EP1) per un totale di € 17.250,00. Pertanto la dotazione effettiva del fondo d'istituto ammonta ad € 216.790,00.
3. Ai sensi dell'art. 3, 3° comma, del CCNI del 12 luglio 2011, le parti convengono nel suddividere, per il corrente anno accademico, il Fondo d'Istituto nelle seguenti proporzioni:



- a. personale docente: 70%
- b. personale amministrativo e tecnico: 30%
- l'assegnazione destinata a remunerare le prestazioni aggiuntive risulta essere:
- Personale docente: € 151.753,00;
 - Personale tecnico-amministrativo: € 65.037,00, salvo eventuali successive modifiche che si dovessero rendere necessarie in base al reale finanziamento ministeriale erogato.
4. Qualora dovesse pervenire, con Decreto Direttoriale MIUR, l'assegnazione di € 4.284,34, quale economia dell'anno 2016, la stessa andrà a sommarsi al fondo dell'anno corrente e i suddetti importi saranno rideterminati nel rispetto delle percentuali indicate nel comma 3.
5. Gli eventuali ulteriori finanziamenti che dovessero pervenire da privati, sulla base di accordi o convenzioni per la realizzazione di attività, progetti e concorsi o comunque incamerati, saranno ripartiti a seconda delle reali esigenze rappresentate dal direttore e dal direttore amministrativo, dandone informazione preventiva alle RSU.

Art. 38 – Stanziamenti per attività aggiuntive

1. Sulla base delle delibere degli organi competenti, il Fondo d'Istituto destinato al personale docente è utilizzato, tra le aree di attività di seguito specificate, secondo i parametri previsti dall'art. 4 del CCNI del 12 luglio 2011:
- Area organizzazione e gestione attività didattica
 - Area organizzazione e gestione produzione istituzionale
 - Area organizzazione e gestione ricerca
 - Area organizzazione e gestione informatica e biblioteca
 - Area rapporti con l'esterno

Le aree sopraindicate comprendono tutte le attività individuali e collettive che siano funzionali a ciascun settore, approvate dagli organi competenti.

Art. 39 - Conferimento degli incarichi

1. Tutti gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive, da retribuire con il trattamento accessorio, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 19 e 20 del presente contratto integrativo, sono conferiti individualmente e in forma scritta dal Direttore.
2. Gli incarichi fiduciari (annuali) di nomina del Direttore non possono essere rinnovati per più di ulteriori 5 anni consecutivi, per un totale, quindi, di massimo 6 anni. Rimangono esclusi da tale limite temporale gli incarichi previsti dagli articoli 19 e 20 del presente contratto integrativo.
3. La liquidazione dei compensi, di competenza del Service Personale Tesoro (SPT), sarà successiva alla verifica, effettuata dal Direttore, dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ed alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 40 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale amministrativo e tecnico

1. Per il personale amministrativo e tecnico sono individuate come attività aggiuntive quelle prestazioni di lavoro per le quali è previsto un compenso fino a un massimo di € 4.000,00 pro capite (anche in caso di svolgimento di più incarichi), come da art. 6, 1° comma, del CCNI del 12 luglio 2011.
2. In alternativa al ricorso al Fondo di istituto le prestazioni di tale personale - rese in aggiunta all'orario d'obbligo - possono essere remunerate, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni sei.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large red signature, a blue signature, and several other initials and marks.

Art. 41 - Criteri generali relativi all'assegnazione degli incarichi aggiuntivi e delle mansioni del personale amministrativo e tecnico

1. Il Direttore Amministrativo attribuirà specifiche attività aggiuntive sulla base dei seguenti criteri:
 - specifica professionalità;
 - eventuale turnazione.
2. Per l'organizzazione del servizio amministrativo le mansioni vengono attribuite tenendo conto delle competenze già acquisite e distribuendo equamente i carichi di lavoro nell'arco della giornata e della settimana, richiedendo e favorendo la collaborazione tra colleghi specie a ridosso di scadenze e in condizioni di accumulo di lavoro, il tutto cercando di valorizzare le professionalità e lo sviluppo di autonomia operativa.
3. Ogni dipendente dell'Istituzione riceve per le attività e/o incarichi aggiuntivi regolare lettera d'incarico.

Art. 42 - Utilizzo del personale Amministrativo e tecnico per Concerti e Clausure

1. Nel caso di impossibilità personali all'effettuazione di ore eccedenti per assistenza ai "Concerti di fine anno" sarà possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, la sostituzione.
2. Dovrà invece essere sempre garantita la presenza di n. 2 unità di personale coadiutore alle "clausure" previste per gli esami di Stato. Trattandosi di attività didattica di istituto in tale caso nell'ambito delle disponibilità espresse la prestazione viene effettuata sulla base della rotazione.
Si rammenta che, ai sensi della normativa contrattuale integrativa vigente la prestazione per la "clausura" prevede:
 - a) La fruizione di un giorno di recupero compensativo successivo alla prestazione (facoltativo) oltre la retribuzione dell'eventuale differenziale orario tra diurno e notturno e/o festivo e la retribuzione delle restanti ore eccedenti effettivamente prestate;
 - b) ovvero la retribuzione di tutte le ore eccedenti prestate ove non si optasse per la fruizione del giorno compensativo.

CAPO VII – PIANI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Art. 43 - Formazione del personale

1. Le parti riconoscono che la formazione professionale costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dalle amministrazioni.
2. Al personale sono assicurati, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia, permessi per l'aggiornamento.
3. Al fine di garantire la formazione in servizio l'Amministrazione individua settori prioritari di intervento nei quali coinvolgere il personale.
4. Il personale da impegnare in attività di formazione viene scelto, prioritariamente, in stretta relazione con il settore specifico oggetto dell'intervento formativo e comunque attraverso procedure di selezione aperte a tutto il personale. È in ogni caso garantita ad ognuno la possibilità di accedere, anche ricorrendo a turnazioni su base pluriennale, ai corsi di formazione organizzati.
5. Le attività formative riguardano il personale del Conservatorio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.

me¹³

6. L'attività formativa si sostanzia in interventi volti a sviluppare capacità, conoscenze e competenze finalizzate a migliorare la prestazione relativa ad un determinato ruolo professionale.

Art. 44 - Forme e modalità di svolgimento

1. La formazione può essere sia obbligatoria e sia facoltativa.
2. Sono obbligatorie, organizzate dall'Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, da Università e dagli IRRE, di norma in sede e svolte in orario di lavoro, quelle attività formative che l'Amministrazione rileva come indispensabili per adeguare le competenze professionali alle esigenze di cambiamento in atto. Le ore di partecipazione ai corsi obbligatori, eccedenti l'orario di servizio, sono di norma recuperate sotto forma di permessi per riposi compensativi.
3. La partecipazione è considerata servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri (rimborso delle spese – viaggio, vitto e alloggio, se dovute) sono a carico dell'Amministrazione.
4. Sono facoltative quelle attività selezionate autonomamente dal personale interessato tra le iniziative dell'amministrazione o di enti esterni o di associazioni professionali. Sono svolte fuori dall'orario di lavoro, o in orario di lavoro, se autorizzate dall'Amministrazione, per i soli casi di stretta pertinenza con il ruolo ricoperto e le necessità di acquisizione di nuove competenze. Purché autorizzate dall'Amministrazione, comporta l'esonero dal servizio senza diritto al rimborso delle spese.
5. La partecipazione senza oneri a carico del bilancio dell'Istituto non prevede alcuna limitazione di numero di partecipanti con modalità da concordare di volta in volta finalizzate a non determinare grave disagio al servizio.

Art. 45 - Fasi della formazione

Le fasi di un efficace processo di formazione sono:

- individuazione del fabbisogno formativo (rilevazione dei fabbisogni di base e specifici e delle aspettative del personale riguardo la formazione);
- elaborazione del programma formativo in base alle priorità definite;
- progettazione dell'intervento formativo;
- erogazione dell'intervento confacente con i bisogni dell'Istituto.

Art. 46 - Piano annuale di programmazione

1. Nella definizione dei programmi l'Amministrazione dovrà garantire a rotazione nell'arco di un quinquennio, fatte salve le priorità concordate comunemente nei piani annuali, la partecipazione di tutto il personale alle attività formative.
2. Al termine del corso formativo è previsto il rilascio del relativo attestato di frequenza.

CAPO VIII – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 47 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'Istituto che sia disponibile.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'Istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente alle varie sedi (plessi) per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive ai quali si rimanda.

Art. 48 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Datore di lavoro tra il personale interno a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 49 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede accademica sono individuate le seguenti figure sensibili:
- addetto al primo soccorso;
 - addetto al primo intervento sulla fiamma.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure di sede (plesso) competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

CAPO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del F.I. devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Art. 51 - Incompatibilità

Tutti gli accordi stipulati in precedenza sulle materie oggetto della presente contrattazione e con essa incompatibili sono da considerarsi non più in vigore dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Pesaro, 8 febbraio 2017

